

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

Reg. n. 3

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE E L'AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI POGLIANO MILANESE PER IL PERIODO DAL 16.02.2021 AL 15.02.2026.

L'anno duemilaventuno, addì quindici, del mese di Febbraio, in Pogliano Milanese e nella Residenza Municipale.

TRA

1) il Comune di POGLIANO MILANESE con sede in Pogliano Milanese (MI), Piazza Volontari Avis Aido n. 6, Partita IVA 04202630150 - C.F. 86502140154, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Finanziaria rag. Giuseppina Rosanò, (C.F. RSNP66B43Z133H) nata a Berna (CH) il 03.02.1966, nominata con decreto sindacale del 26.11.2019 – prot. n. 12742, la quale dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, in forza dell'art. 107, comma 3, lett. c. del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nel seguito sinteticamente definito anche il "Comune";

E

2) l'AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI POGLIANO MILANESE nella forma di Azienda Speciale quale Ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica ex D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., Legge 362/1991, Legge 95/1995 e Art. 2331 del Codice Civile, con sede legale in Pogliano Milanese (MI) – Piazza XXV Aprile n. 20, Codice Fiscale e Partita IVA 12259560154, qui rappresentata dal Rappresentante Legale – Direttore Generale Dott.



Warner Mainini (C.F. MNNWNR75S08E514 I) nato a Legnano (MI)

08.11.1975, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Speciale predetta, di seguito sinteticamente definita anche il "*Soggetto gestore*";

PREMESSO:

- che il Comune per la gestione dei Servizi Farmaceutici ha costituito in forma di Azienda Speciale ex Art. 112 del D.Lvo 267/2000 l'ente denominato "AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI POGLIANO MILANESE", come da delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.1996;

- che il Regio Decreto 2578/1925 ha autorizzato i Comuni ad assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi, così come anche conformato dall'Art. 112 del D.Lvo 267/2000, in generale e dagli Artt. 10 e 12 Legge 362/1991 in particolare per il Settore Farmaceutico;

- che in attuazione dell'Art. 15, del vigente statuto comunale è prevista l'attivazione del "Contratto di Servizio", il quale stabilisce decorrenze e contenuti, a regolamentazione dei rapporti tra il Soggetto gestore e l'Ente pubblico Locale titolare del servizio;

- che lo "Statuto" del Soggetto gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

- che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto del D.Lvo 267/2000 e della Legge 95/1995;

- che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2020 e il Soggetto gestore con verbale dell'Amministratore Unico n. 7

del 04.12.2020, hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio;

- che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della Collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazione da parte degli utenti;

- che l'affidamento del servizio è pari ad anni 5 (cinque), con decorrenza dal giorno 16.02.2021 e con scadenza il giorno 15.02.2026, rinnovabile per pari periodo;

- che il Contratto di Servizio è atto fondamentale ex Art. 4, comma 5, Legge 95/1995 (unitamente allo Statuto, al Piano Programma, al Bilancio Pluriennale, al Bilancio di previsione e al Bilancio Consuntivo).

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TITOLO I

I Servizi di Pubblico interesse

ART. 1 - Recepimento della premessa

Le Premesse sono parti integranti e inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili, per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti con il Presente Contratto di Servizio.

ART. 2 - Finalità del Contratto

Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto gestore ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente Art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.

Esso rappresenta le linee-guida alle quali il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, del Soggetto gestore dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa nel rispetto del vigente Statuto, dell'art. 114, del D.Lvo 267/2000 e dell'Art. 1710 del Codice Civile.

ART. 3 - Oggetto del Contratto

I servizi affidati al Soggetto gestore dal Comune sono:

- a) il governo del Servizio "Farmacie Comunali" urbane e rurali;
- b) tutte le attività connesse o affini al governo dei servizi anzidetti, precisate all'Art. 2 dello Statuto Aziendale;
- c) ulteriori servizi richiesti dal Comune collaterali, sinergici o complementari all'attività sub a).

Ogni ampliamento dei Servizi (da mono a multiservizi) rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo Statuto del Soggetto gestore, comporterà la stipula del relativo Contratto di Servizio (ed eventuali Regolamenti).

Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Soggetto gestore potrà previa autorizzazione del Comune:

- a) partecipare con altri Enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito commerciale e scientifico;
- b) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali e statutari.

ART. 3-bis - Principi ispiratori delle modalità attuative

Il Soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai

principi generali di cui al D.P.C.M. 27.01.1994 e più esattamente:

a. Eguaglianza

L'erogazione dei Servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli Utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra Utenti e Servizi e l'accesso ai Servizi devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del Servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di Utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.

In particolare, il Soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del Servizio alle esigenze degli Utenti.

b. Imparzialità

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli Utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del Servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione dei Servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle Normative regolatrici di Settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.



I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del Servizio devono essere espressamente regolati dalla Normativa di settore.

In tali casi, il Soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli Utenti il minor disagio possibile.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione di Servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del Servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società.

L'Utente ha il diritto di accesso alle informazioni in possesso del Soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del Servizio.

Il Soggetto gestore dà sollecito riscontro all'Utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il Servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria del Comune.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il Soggetto gestore e il Comune è regolato come ogni altro rapporto Cliente/Fornitore.

ART. 3-Ter - Obblighi del Soggetto gestore

Il Soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto allo svolgimento dei Servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento.

Per l'espletamento dei Servizi il Soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte

le norme vigenti in materia.

In caso di violazione di tali norme il Soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi Articoli del presente Contratto.

Il Soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del Servizio, anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande.

In particolare il Soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc. previsti per legge a carico del Soggetto gestore stesso.

Il Soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi, si obbliga a sviluppare nuovi Servizi Pubblici Locali richiesti dal Comune, il quale ne trasmetterà per iscritto relativa richiesta con un preavviso di mesi 6 (sei) ai sensi anche dell'Art. 1346 C.C.

Tale obbligo decade nella misura in cui i nuovi Servizi Pubblici Locali comporteranno un aumento dei Costi fissi e finanziati (su base annua) superiore al 10% del Bilancio di Previsione dell'esercizio al quale si riferiscono.

ART. 4 - Obblighi generali del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Soggetto gestore.

In particolare:

- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni

in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;

b) permettendo al Soggetto gestore di avvalersi degli Uffici e dei Servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni;

c) mettendo a disposizione del Soggetto gestore gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati;

d) nel considerare il Soggetto gestore fornitore privilegiato del comune e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la vasta gamma di servizi e prodotti commercializzati dalle Farmacie ex T.U.L.S. 1265/1934, L. 475/1968 e ss. mm.ii..

ART. 5 - Ambiti territoriali

I servizi in esame sono svolti sul territorio del Comune sulla base del presente "Contratto", per una popolazione servita di circa n. 8.404 abitanti (al 31.12.2019) a fronte di una superficie geografica di n. 4,62 kmq.

ART. 6 - Carattere del Servizio

I Servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990 attinenti i Servizi Pubblici essenziali.

In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'Art. 1406 del C.C., sostituire direttamente, o tramite altra Azienda,

il Soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Soggetto gestore ex Artt. 1218 e 2043 del C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 7 - Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti

Il Soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservazioni ai propri Dipendenti oltre le Norme specificate nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze Municipali e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del Soggetto gestore.

TITOLO II

Miglioramento e controllo dei Servizi

ART. 8 - Iniziative e miglioramento del Servizio

Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

Il Soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'Art. 114, comma 4, del D.Lvo 267/2000 e dell'Art. 1710 c.c., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze U.E., Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e Camerali, nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con Legge ordinarie e/o speciali compatibili con il proprio oggetto sociale.

Rientra nella piena facoltà del Soggetto gestore attivare le più adeguate strategie di "alleanza" all'esterno delle ipotesi di adesioni o partecipazioni, finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza.

ART. 9 - Controllo dei Servizi



Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

La partecipazione del Soggetto gestore ad altre strutture associative che riguardino la materia dei Servizi in esame può avvenire solo in seguito al previo assenso del Comune.

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei Servizi e nei locali in detenzione del Soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il Servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa; il Comune può effettuare, altresì, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'Utenza del Servizio, con spese a carico dello stesso.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

Il Soggetto gestore presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. Il Soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

ART. 10 - Divieto di cessione e subappalto

È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, dei profitti, degli obblighi e dei Servizi derivanti dal presente Contratto, senza il

preventivo consenso scritto dal Comune.

Il tutto, sotto pena di decadenza del Contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza ex Art. 2448 del Codice Civile.

Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal Contratto a carico del Soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente Contratto di Servizio.

Anche in caso di cessione autorizzata, il Terzo Concessionario resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.

ART. 11 - Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina

Il Soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a Terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di Terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del Servizio.

Dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile verso Terzi, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

È a carico esclusivo del Soggetto gestore il comportamento dei Dipendenti, sia per la esecuzione del servizio, che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Nei confronti dei Dipendenti il Soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.

Il Soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

ART. 12 - Obblighi particolari del Comune

L'affidamento dei servizi in esame non comporta pagamento di un corrispettivo da parte del Soggetto gestore.

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte del Soggetto gestore, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'obbligo di cooperazione di cui al comma precedente si traduce, in particolare:

- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra Comune e Soggetto gestore;
- b) nell'informare tempestivamente il Soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni;
- c) nel caso di esubero del personale del Soggetto gestore o di profili inidonei, nel valutare la possibilità (nel rispetto della vigente normativa) di assorbire tale personale o di ri – allocarlo presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del Comprensorio;
- d) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune con addebito dei soli costi eventualmente

sostenuti (dati popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.);

e) nel dare collaborazione con i propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il Soggetto gestore sulle modifiche ai Regolamenti Comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul Servizio pubblico in esame, acquisendone parere non vincolante;

f) nell'attività di coordinamento con altre Aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei Servizi pubblici in esame.

TITOLO III

Cause di risoluzione del Contratto

ART. 13 - Decadenza del Contratto

Il Comune può dichiarare la decadenza del presente Contratto causa:

1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli Artt. 1453 e 1458 del Codice Civile;
2. sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di giorni 7 (sette), a seguito di diffida formale da parte del Comune;
3. sub-affidamento (anche parziale), senza il preventivo benestare scritto dal Comune, del Servizio pubblico;
4. cessazione o liquidazione del Soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

Inoltre, il presente Contratto si risolve qualora il Soggetto gestore:

1. abbia gestito i Servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;



2. abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente Contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio assistenziale, danno ambientale, ecc.).

La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato punto n. 1 e 2 del presente articolo.

Qualora il Soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle Leggi Ordinarie e dalle Leggi Speciali.

La risoluzione del Contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei Servizi affidati.

In tal senso le parti precisano che, tutti i beni materiali mobili e immobili conferiti come Capitale di dotazione ai sensi di legge, rivestano carattere di patrimonio indisponibile, ex art. 828 del Codice Civile, per il Soggetto gestore.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex Art. 1218 del Codice Civile, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi, come nel seguito specificato.

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'Art. 1406 del Codice Civile.

ART. 14 - Recesso

Nel caso di recesso da parte del Soggetto gestore questi sarà tenuto a rifondere all'Ente le maggiori somme da esso sopportate sino alla scadenza del termine di scadenza previsto nel presente Contratto.

ART. 15 - Vertenze e controversie

Ogni controversia relativa ad aspetti di dettaglio o comunque meramente formali, del presente contratto, sarà sottoposta al giudizio del Responsabile competente del Comune che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione previa informativa alla Giunta Comunale.

Le vertenze che invece dovessero sorgere, tranne quelle previste dall'art. 409 del Codice di procedura civile, qualunque sia la loro natura, saranno definite, ex Art. 806 del Codice di procedura Civile, da un Collegio Arbitrale, composto da un Arbitro nominato da ciascuna delle parti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro 15 (quindici) giorni o in disaccordo dal Presidente del Tribunale competente.

Dalla nomina del Presidente il Collegio si pronuncerà entro 90 (novanta) giorni solari, attraverso Lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, inappellabile

ed obbligatorio tra le parti, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del Lodo stesso.

Il Lodo si svolgerà presso la Sede del Comune.

In ogni modo, in presenza di decadenza del Contratto (Art. 13) , o di recesso dal contratto (Art. 14) da parte del Soggetto gestore, il Comune non si assume nessun obbligo verso il personale in carico al Soggetto gestore.

ART. 16 - Sorveglianza Comunale

Il Sindaco, o suo delegato, potrà attivare, con spese a carico del Comune, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni al Comune, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Soggetto gestore.

TITOLO IV

Adempimenti contrattuali

ART. 17 - Personale del Soggetto Gestore

È fatto obbligo al Soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

ART. 18 - Gestione provvisoria

Il Soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, decadenza, riscatto, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del Contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del Contratto

stesso, dietro invito scritto del Comune. Se interverranno interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dal presente Contratto saranno prorogati per periodi corrispondenti.

In tal senso sarà cura del Soggetto gestore informare il Comune della sopravvenuta interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.

ART. 19 - Registrazione

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione fiscale, dalla parte interessata, solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

ART. 20 - Condizioni alla scadenza del Contratto

Al termine finale dell'affidamento dei Servizi di cui al presente Contratto, o in seguito all'estinzione del Soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili, nonché i beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.

Il prezzo di cessione degli anzidetti beni sarà conforme alle stime peritali ex Art. 2343 del Codice Civile .

Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex Art. 2112 del Codice Civile, anche il personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatte salve cause di impedimento di legge o di contrattazione.

In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà il già ricordato Collegio Arbitrale.

ART. 21 - Diritti a favore del Soggetto gestore

In particolare è previsto il riconoscimento di diritti per l'eventuale



occupazione del suolo, del sovrasuolo e del sottosuolo di proprietà del Comune, senza corrispettivi e con riserva di predefinirne col Comune tale occupazione.

ART. 22 - Rispetto normative in vigore per le Pubbliche Amministrazioni

Il soggetto Gestore è tenuto:

- a rispettare negli affidamenti i principi introdotti dal Codice dei Contratti vigenti per la Pubblica Amministrazione;
- ad adempiere alla normativa in materia di Trasparenza Amministrativa anche mediante la realizzazione di un sito internet conforme alle disposizioni di legge;
- ad adottare i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lvo n. 231/2001, come aggiornato dalla legge n. 179/2017 e legge n. 3/2019;
- adottare il Piano Triennale di prevenzione e corruzione;
- a dare attuazione a qualunque altra disposizione prevista in materia di organismi partecipati dalla normativa vigente;

ART. 23 - Disposizioni finali

Il Contratto entrerà in vigore alla data del 16 febbraio 2021 e dovrà essere interpretato secondo buona fede nel rispetto dell'Art. 1336 del Codice Civile e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'Atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti al tempo della sua sottoscrizione ex Artt. 1362 e 1363 del Codice Civile.

Ogni spesa, oneri, imposta e tassa che saranno applicate al presente Contratto successivamente alla stipula e quindi all'autenticazione, sono a carico del

Soggetto gestore.

Il presente Contratto rappresenta pertanto (come già riportato all'Art. 2) le linee-guida alle quali il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico del soggetto gestore dovrà attivarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente Statuto, del Testo Unico Enti Locali e dell'Art. 1710 del Codice Civile.

Il Presente Contratto di Servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la Collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

ART. 24 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., del General data Protection regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

L'imposta di bollo viene assolta mediante l'applicazione di marche fisiche su copia analogica depositata presso gli uffici comunali.

La presente scrittura privata, formata e stipulata in modalità elettronica viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) approvato con D.Lgs. 5 marzo 2005, n.

82 e norme collegate.

Il presente atto viene archiviato digitalmente presso gli uffici comunali secondo le modalità di conservazione sostitutiva stabilite dalla Legge e consta di diciannove facciate dattiloscritte per intero e parte della ventesima fin qui.

Per il Comune di Pogliano Milanese

La Responsabile dell'area Finanziaria

Rag. Giuseppina Rosanò - *firmato digitalmente*

Per l'Azienda Speciale farmaceutica di Pogliano Milanese

Il Direttore Generale

Dott. Warner Mainini – *firmato digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, della novella di cui agli Artt. 1469/bis e 1469/sexies del Codice Civile e dell'Art. 25 della Legge 52/1996 in attuazione della Direttiva 93/13/C.E.E, le Parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli Articoli:

- Art. 1. Recepimento della Premessa
- Art.2. Finalità del Contratto
- Art. 3. Oggetto del Contratto
- Art. 4. Obblighi generali del Comune
- Art. 5. Ambiti territoriali
- Art. 6. Carattere del Servizio
- Art. 7. Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti
- Art. 8. Iniziative e miglioramento del Servizio
- Art. 9. Controllo dei Servizi
- Art. 10. Divieto di cessione e subappalto

- Art. 11. Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina
- Art. 12. Obblighi particolari del Comune
- Art. 13. Decadenza del Contratto
- Art. 14. Recesso
- Art. 15. Vertenze e controversie
- Art. 16. Sorveglianza comunale
- Art. 17. Personale del soggetto Gestore
- Art. 18. Gestione provvisoria
- Art. 19. Registrazione
- Art. 20. Condizioni alla scadenza del contratto
- Art. 21. Diritti a favore del Soggetto gestore
- Art. 22. Rispetto Normative in vigore per le Pubbliche Amministrazioni
- Art. 23. Disposizioni finali
- Art. 24. Trattamento dei dati personali

Per il Comune di Pogliano Milanese

La Responsabile dell'area Finanziaria

Rag. Giuseppina Rosanò - *firmato digitalmente*

Per l'Azienda Speciale farmaceutica di Pogliano Milanese

Il Direttore Generale

Dott. Warner Mainini – *firmato digitalmente*

